

**Autorità:** Tribunale La Spezia

**Data:** 26 marzo 2009

**Numero:** n. 300

#### **CLASSIFICAZIONE**

**INDUSTRIA E COMMERCIO (Delitti contro l') - Frode in commercio in genere Vedi tutto  
SANITA' PUBBLICA - Attivita' soggette a vigilanza sanitaria sostanze e preparati pericolosi**

#### **FATTO**

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione in data 10/04/2008 il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di C.M. quale imputata del reato descritto in epigrafe (reato di cui all'art.112 comma 2 legge 206/2005).

All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dell'imputata, non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento, ed il difensore, munito di procura speciale, avanzava istanza di rito abbreviato.

Il Tribunale ammetteva tale rito ed invitava le parti alla discussione.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All'esito questo Giudice assolveva l'imputata, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'esame degli atti sono infatti emerse le seguenti circostanze.

All'imputata, quale titolare di ditta individuale, viene contestato di avere importato 155 biciclette elettriche munite di caricabatterie pericolosi in quanto:

1. privi di messa terra effettivamente funzionante;
2. privi di marchio CE;
3. recanti istruzioni non in lingua italiana.

Tali caratteristiche dei caricabatterie venivano evidenziate sottoponendo un campione di tali caricabatterie ad esame (meramente visivo) di un tecnico dell'ente di certificazione I.M.Q. (Istituto del Marchio di Qualità, ente di certificazione accreditato a livello europeo quale preposto a verifiche di qualità e conformità dei prodotti industriali alle direttive comunitarie).

Si deve osservare che all'imputata è contestato il reato di cui al secondo comma dell'art.112 d.lvo 6 settembre 2005 n.206, norma che sanziona la produzione ed immissione sul mercato di beni "verosimilmente" pericolosi, laddove invece in caso di acclarata pericolosità si applica il primo comma della stessa norma; tale verosimile pericolosità deve essere intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto (così, Cass. Sez. III, 8 novembre 2007 n.46656).

Nel merito si deve osservare quanto segue.

Quanto al fatto che i caricabatterie non siano dotati di messa a terra funzionante, giova ricordare il dato di comune esperienza che i caricabatterie comunemente in uso in Italia (si pensi a quelli dei cellulari) sono privi di messa a terra, e non per questo vengono ritenuti pericolosi.

Quanto al fatto che mancavano le istruzioni in italiano dei caricabatterie, si deve osservare che l'operazione di collegamento del caricabatteria da un lato alla rete elettrica dall'altro lato alla bicicletta elettrica è talmente intuitiva per un individuo dotato di media esperienza che non richiede specifiche spiegazioni, ed inoltre si tratta di operazione nella quale non paiono ravvisarsi rischi particolari.

Quanto all'omessa applicazione del marchio CE, si deve osservare che l'obbligatoria apposizione sul materiale elettrico del marchio CE è prevista dalla legge 18 ottobre 1977 n. 791, come modificata dal d.lvo 25 novembre 1996 n. 626.

Tale normativa prevede tra l'altro che la mancata apposizione del marchio CE costituisca illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato.

L'apposizione su un prodotto del marchio CE è in sostanza significativa di una certificazione da parte del produttore che il prodotto è conforme alla normativa di sicurezza comunitaria.

Il fatto che il produttore - non apponendo il marchio CE - non abbia certificato la sicurezza del prodotto non può tuttavia ritenersi equivalente ad una ammissione implicita di mancata sicurezza ergo pericolosità del prodotto stesso.

D'altronde i caricabatterie non sono stati sottoposti ad esami di laboratorio, per cui non vi è alcuna prova della loro pericolosità effettiva (anzi dalla lettura di sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti della stessa imputata per fatto del tutto identico prodotta dalla difesa emerge la notizia che l'I.M.Q. avrebbe dichiarato espressamente in data 29/10/2007 la mancanza di pericolosità del prodotto).

L'imputata va conseguentemente mandata assolta perché il fatto non sussiste.

Essendo ancora in sequestro i caricabatterie, gli stessi devono essere restituiti all'imputata, quale avente diritto alla restituzione.

#### **P.Q.M.**

P.Q.M.

Il Tribunale,

Visti gli artt.442, 530 c.p.p.,

assolve l'imputata dal reato ascritto, in quanto il fatto non sussiste

Visto l'art.263 c.p.p.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, in persona dei legittimi proprietari  
Visto l'art.544 comma 3 c.p.p.  
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza  
Così deciso in La Spezia in data 24/03/2009  
Il GIUDICE  
Dr. Mario De Bellis

**Utente:** ARMAO GAETANO

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

E:\Quintetto\Inst

---